## **ART. 2 - SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI**

1. Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito del Gruppo FS si articola in due fasi distinte:
   * fase della informazione;
   * fase della contrattazione.

Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell’informazione e della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricomprese nel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazione si collocherà alternativamente nelle seguenti sedi in rapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrisponde l’individuazione dei soggetti titolari competenti:

Strutture aziendali Strutture sindacali

* **Gruppo FS (Holding)** Segreterie Nazionali
* **Società/Divisioni/Divisioni Operative ~~UTMR~~** Segreterie Nazionali o Segreterie

(strutture aziendali nazionali Regionali

o territoriali),

in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivi punti 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.3

* **Unità produttive**, Segreterie Regionali

come individuate dall’accordo congiuntamente alle RSU

nazionale del ~~13.9.2000~~ **29.7.2004** competenti

**e successive modifiche**

2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista **al punto 5, lett. A) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del nuovo CCNL della Mobilità** ~~all’ultimo comma del punto B dell’art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie~~, che ha luogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente accordo si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.

Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo.

Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l’interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.

3. Fase della informazione

3.1 Ad integrazione di quanto stabilito **al punto 5, lett. A) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del nuovo CCNL della Mobilità** ~~al punto B – Relazioni industriali di secondo livello del ripetuto art. 1 (Sistema delle relazioni industriali) del CCNL delle Attività Ferroviarie~~, l’informativa a livello aziendale, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:

*A livello nazionale:*

3.1.1 per il Gruppo FS (Holding):

1. strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assetto societario;
2. strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
3. analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
4. stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
5. indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
6. indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell’equilibrio occupazionale di genere;
7. linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
8. ~~politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 (Appalti) del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
9. dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, ~~profilo/~~ figura professionale.

3.1.2 per le Società/Divisioni/Direzioni Operative ~~UTMR~~:

1. linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo e ai loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento o dell’assetto societario;
2. andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
3. evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello, ~~profilo~~ e figura professionale;
4. **variazioni degli aspetti quantitativi ~~ed individuazione di specificazioni relative ai tempi di lavoro~~ relativi alle atività “accessoria” e “complementare” del personale mobile, di cui al punto 2.3 dell’art. *14* (Orario di lavoro) del presente accordo;**
5. ~~tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 (Appalti) del CCNL delle Attività Ferroviarie ed in coerenza con i programmi produttivi aziendali e sulla base delle specificità produttive e territoriali;~~
6. modifica della macrostruttura organizzativa.

*A livello territoriale:*

* + 1. per le Società/Divisioni/Direzioni Operative ~~UTMR~~:

1. significative iniziative delle Società del Gruppo FS in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
2. programmi commerciali;
3. modifica della struttura organizzativa territoriale;
4. programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
5. piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
6. dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale ~~di Società/Divisione/UTMR~~, età, sesso e ~~profilo/~~ figura professionale;
7. **attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-24 del nuovo CCNL della Mobilità**;
8. ~~dati sugli orari di fatto.~~
   * 1. per le Unità produttive:
9. obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
10. evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello, ~~profilo~~ e figura professionale;
11. ~~dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall’andamento dei volumi di produzione;~~
12. azioni dirette a garantire la qualità dell’ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
13. modifica della microstruttura organizzativa.

4. Fase della contrattazione

* 1. La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. **5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del nuovo CCNL della Mobilità** ~~4 del CCNL delle Attività Ferroviarie~~ nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dall’art. *14* (Orario di lavoro) del presente accordo, è articolata come segue:
  2. entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
  3. l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
  4. **la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del nuovo CCNL della Mobilità;**
  5. in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui all**a** precedent**e** letter**a c)** ~~a) e b)~~ assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal **nuovo CCNL della Mobilità,** **dal** CCNL delle Attività Ferroviarie e dal presente accordo, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:

*A livello nazionale:*

4.2.1 per il Gruppo FS (Holding):

1. il presente accordo nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
2. progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
3. modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo;
4. norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente accordo;
5. modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
6. normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 4**8** (Fondo pensione complementare) del CCNL delle Attività Ferroviarie;
7. norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
8. modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
9. norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito *di cui all’art. 9 del presente accordo* e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
10. ~~procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 2 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
11. disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
12. ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
13. azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.

4.2.2 per le Società/Divisioni/Direzioni Operative ~~UTMR~~:

1. progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
2. premio di risultato;
3. ~~criteri di attribuzione della indennità di utilizzazione professionale, ai sensi di quanto previsto in materia dal presente accordo;~~
4. ~~percentuale di utilizzo del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 20, punto 8 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
5. ~~modalità attuative dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell’art. 14 del presente accordo;~~
6. **modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant** ~~e normative applicative di dettaglio relative ai pasti aziendali,~~ ai sensi **dell’art 45 (Pasti aziendali) del CCNL delle Attività Ferroviarie** ~~dell’art. 19 del presente accordo~~;
7. normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 77, punto 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
8. condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 34, punti 8 e 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
9. ~~percorsi formativi, durata della formazione esterna, specificazioni di ruolo e compiti del tutore per i contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 18, punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
10. ~~variazioni di quantificazione ed individuazione di specificazioni relative ai tempi di lavoro, di cui al punto 2.2 dell’art. 14 del presente accordo;~~ *(spostato tra le materie oggetto di informativa)*
11. modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
12. azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
13. logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

*A livello territoriale:*

* + 1. per le Società/Divisioni/Direzioni Operative ~~UTMR~~:
  1. programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
  2. piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
  3. progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;

4.2.4 per le Unità produttive:

1. articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
2. effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
3. ~~entità della durata minima nei casi di assunzione con part-time verticale, ai sensi dell’art. 16, punto 2.3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;~~
4. attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, **di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7** dell’art. 14 (Orario di lavoro) del presente accordo;
5. articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società/Divisione/Direzioni Operative ~~UTMR.~~
6. L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.

6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.